

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
SERVELLO ed altri: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo nazionale vigili del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturato una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra. (<i>Urgenza</i>) (3553) . . .	1249	
PRESIDENTE	1249, 1250	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1250	
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1250	
Disegno di legge (<i>Votazione a scrutinio segreto</i>):		
Autorizzazione della spesa di 300 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica per far fronte alle maggiori spese incontrate nella esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura. (4200)	1251	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1251	
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie (4198).	1252	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1252	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1252	
VESTRI	1252	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
VESTRI ed altri: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (4090)	1252	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1252, 1253, 1254, 1255	
VESTRI	1253, 1254, 1255	
		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 1253, 1255
		Sull'ordine dei lavori:
		LAJOLO 1256
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1256
		<hr/> <hr/>
		La seduta comincia alle 9,40.
		VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo nazionale vigili del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturato una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra (Urgenza) (3553).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Servello, Calabrò, Almirante, De Marzio Ernesto e Grilli Antonio, concernente: « Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturato una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra ».
		Ricordo che in data 21 ottobre 1962, in relazione agli emendamenti trasmessi, la I Commissione (Affari costituzionali) si espresse nel senso che nulla ostava all'approva-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

zione del progetto di legge per quanto di sua competenza. Suggerì, tuttavia, di sostituire all'articolo 1 le parole « sono promossi », con le parole « possono essere promossi ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, senza osservazioni.

L'onorevole Sciolis ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, io svolsi la relazione su questa proposta di legge quando presentai, in sede referente, una serie di emendamenti al testo in esame. Mi limiterò, quindi, a ricordare quanto già detto. Faccio presente agli onorevoli colleghi come questo provvedimento interessi pochissimi elementi appartenenti agli ex ufficiali dei vigili del fuoco in possesso della laurea o del diploma, che furono inquadrati in organico con la qualifica di primo ispettore o di ufficiali in soprannumero nella carriera di concetto. Questo inquadramento venne attuato in forza della legge 14 marzo 1958, n. 251; successivamente la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, ha ridotto, anzi dimezzato, il periodo necessario per la promozione alla carriera direttiva e, in questa occasione, nella presentazione della legge, vuoi per dimenticanza, vuoi per altri motivi, non è stato tenuto presente e, quindi, non si è computato l'anno di servizio prestato durante il periodo bellico per cui questo personale venne equiparato a coloro che avevano solo 6 mesi o poco più di servizio volontario.

Per queste ragioni si sono manifestate delle sperequazioni alle quali si vuole rimediare con il provvedimento in discussione.

Conseguentemente propongo all'approvazione della Commissione il testo che ha avuto il parere favorevole tanto della I Sottocommissione del Bilancio in data 26 ottobre con la dichiarazione che, trattandosi di modestissima spesa, il provvedimento può essere approvato, quanto dalla I Commissione (Affari costituzionali) nella seduta del 21 ottobre con l'osservazione di modificare, all'articolo 1, il « sono promossi » con il « possono essere promossi ». Desidero far notare che occorre modificare, non solo l'articolo 1 (al quale soltanto si è riferita la Commissione Affari costituzionali) ma anche l'articolo 2 introducendo la dizione più corretta di « possono essere promossi » in luogo di « sono promossi ».

Non credo vi sia bisogno di ulteriori chiarimenti; l'articolo 3, infatti, è una norma di carattere transitorio.

Con questa proposta di legge si dà soddisfazione ad un gruppo, sia pure poco nume-

roso ma benemerito, di persone cui credo debba rivolgersi la nostra attenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge, riservandomi, in sede di esame degli articoli, di fare eventuali precisazioni.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. L'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri era del seguente tenore:

« Gli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di laurea o di diploma di scuola media di secondo grado, già inquadrati nei ruoli permanenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e parificati al grado di ispettore con circolare del Ministero dell'interno n. 2717-18101 del 12 febbraio 1957, qualora abbiano maturata una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno prestato durante il periodo bellico, — considerato questo sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra — debbono essere attribuiti al grado di primi ispettori, se laureati, e di primi coadiutori, se diplomati, con decorrenza 14 marzo 1958 ».

Il Relatore Sciolis ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'articolo 1:

« Gli ex ufficiali volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inquadrati, per effetto dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1958, n. 251, nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi, in servizio continuativo ininterrotto da almeno un anno prima della cessazione dello stato di guerra — considerato questo fino a sei mesi dopo la cessazione — sono promossi per merito comparativo in soprannumero alla qualifica di ispettore superiore, dopo un anno di effettiva permanenza nella qualifica inferiore ».

A questo nuovo testo la I Commissione (Affari costituzionali) in sede di parere ha suggerito il seguente emendamento:

« All'articolo 1 sostituire le parole: sono promossi, con le altre: possono essere promossi ».

Avendo il Relatore Sciolis fatto proprio questo emendamento e non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

Do lettura e pongo in votazione il testo dell'articolo 1 nella formulazione proposta dal Relatore Sciolis, con l'emendamento testé approvato:

ART. 1.

Gli ex ufficiali volontari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inquadrati, per effetto dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1958, n. 251, nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi, in servizio continuativo ininterrotto da almeno un anno prima della cessazione dello stato di guerra — considerato questo fino a sei mesi dopo la cessazione — possono essere promossi per merito comparativo in soprannumero alla qualifica di ispettore superiore, dopo un anno di effettiva permanenza nella qualifica inferiore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge, abbiano conseguita la promozione a primi ispettori se laureati, e primi coadiutori, se diplomati, trascorsi sei mesi di effettiva permanenza nel grado, ritenuti meritevoli, acquisiranno — per merito comparativo — il grado di ispettore superiore, se laureati, e il grado di coadiutore principale se diplomati ».

Il Relatore Sciolis ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'articolo 2, con la modifica della parole: « sono promossi », con le altre: « possono essere promossi » in modo da concordare anche sotto l'aspetto letterario con la norma dell'articolo 1. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 2.

Gli ex ufficiali volontari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco inquadrati nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi antincendi, prima dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1958, n. 251, anche se già collocati a riposo, e trattenuti in servizio continuativo temporaneo, qualora prestino servizio continuativo nel Corpo dei vigili del fuoco, da almeno un anno prima della cessazione dello stato di guerra — considerato questo fino a sei mesi dopo la cessazione — possono essere promossi per merito comparativo ed in soprannumero alla qualifica di primo coadiutore a decorrere dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« Gli ufficiali laureati che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1 abbiano acquisito, per merito comparativo, il grado di ispettore superiore, saranno promossi, per merito comparativo, al grado di ispettore capo dopo un anno e mezzo di permanenza nel grado inferiore ».

Il relatore Sciolis ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'articolo 3. Ne do lettura e, non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione:

ART. 3.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione dei due precedenti articoli sono assorbiti, a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge, con la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o con la promozione al grado superiore, di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di 300 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica per fare fronte alle maggiori spese incontrate nella esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura (4200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 300 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica per fare fronte alle maggiori spese incontrate nella esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura ».

Il disegno di legge è stato discusso ed approvato nei singoli articoli nella seduta del 14 novembre e la votazione a scrutinio segreto venne rinviata in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole senza osservazioni.

Pertanto, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie (4198).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno, reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie ».

Questo disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno nella seduta del 14 novembre, non venne discusso in attesa del parere della Commissione Bilancio. La Commissione V Bilancio, ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 7 del disegno di legge risulti integrato con la espressa indicazione che la copertura della maggiore spesa deve risultare a carico del fondo globale del 1962-63 (nella categoria del movimento di capitali) ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore Dal Canton Maria Pia, impegnata in altra Commissione.

Con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, si provvede — date le esigenze finanziarie e funzionali delle amministrazioni ospedaliere, gravemente compromesse in quanto gli enti locali non erano in condizione di versare le rette di degenza — alla istituzione di un fondo a disposizione del Ministero dell'interno da utilizzarsi per le anticipazioni agli ospedali pubblici.

Le disposizioni del citato decreto vennero prorogate con la legge 9 aprile 1953, n. 307, e, successivamente, modificate con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 e con legge 8 luglio 1957, n. 579; queste disposizioni, poi, sono state estese, con la legge 2 aprile 1958, n. 293, alle cliniche universitarie che esercitano il servizio di pronto soccorso.

L'efficacia di queste norme è cessata il 30 giugno 1962, in base al disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 579 del 1957. Quando venne presentato il disegno di legge, oggi in discussione, e cioè il 20 ottobre 1962, questa data era già scaduta. Pur tuttavia è urgente l'approvazione di questo disegno di legge in quanto è necessario prorogare le norme vigenti ed anche coordinarle, in modo da creare un testo organico.

Con il presente disegno di legge si tende a questa duplice finalità: sotto l'aspetto sostanziale, assicurare per altri cinque anni l'espletamento del servizio delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spe-

dalità ai nosocomi ed alle cliniche che esercitano servizi di pronto soccorso; sotto l'aspetto formale, disciplinare la materia in modo organico e sistematico, con un unico testo normativo, si da evitare la molteplicità e la frammentarietà delle disposizioni vigenti.

Dato che è cessata l'efficacia della legge precedente, considerata l'importanza di questo disegno di legge, vista l'urgenza di provvedere alle anticipazioni delle rette, persistendo l'incapacità finanziaria dei comuni al versamento di quanto dovuto e data, infine, la conseguente incapacità degli enti ospedalieri e delle cliniche di far fronte agli impegni che ogni giorno vengono ad assumere, ritengo che questo disegno di legge debba essere senz'altro approvato e ne raccomando una sollecita approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESTRI. Io vorrei, se fosse possibile, chiedere un brevissimo rinvio dell'inizio della discussione, anche a venerdì mattina, perché non ho potuto esaminare completamente il testo del provvedimento. Si tratta di un brevissimo rinvio, di appena un giorno, che non verrà a pesare sulla situazione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In merito a questa proposta di rinvio non posso che rimettermi alle decisioni del Presidente e della Commissione. Desidero, però, raccomandare che, veramente, venerdì si discuta questo disegno di legge, in quanto la situazione, come lei sa, onorevole Vestri, deve essere risolta il prima possibile.

VESTRI. Non nascondo che ho avanzato questa proposta di rinvio con un certo imbarazzo; ma per me sono sufficienti 24 ore di tempo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non vi sono osservazioni può restare stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Vestri ed altri: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4090).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vestri, Nannuzzi, Lajolo, Guidi, Viviani Luciana, Liberatore, Iotti Leonilde, Nanni, Biancani, Golinelli e Pirastu concernente: « Nomina in ruolo del personale volontario in ser-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

vizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Nella seduta del 19 ottobre 1962, venne iniziata la discussione della proposta di legge ed il seguito fu rinviato per consentire un più attento esame degli emendamenti presentati dal Governo.

Siamo, tutt'ora, in sede di discussione generale. Ricordo che la Commissione Bilancio ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il servizio continuativo già prestato, di cui all'articolo 2 del provvedimento, non venga computato ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e ciò al fine di non contraddire le più generali norme vigenti in tema di computo e riscatto dei servizi fuori ruolo prestati dai dipendenti pubblici. La Commissione ritiene, per tanto, necessario che alla fine dell'articolo 2 vengano soppresse le parole « del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

Desidero, anche, ricordare che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« I posti di vigile permanente, rimasti disponibili nel ruolo di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo l'inquadramento dei vigili volontari in servizio continuativo o temporaneo, effettuato ai sensi dell'articolo 92 della legge stessa, sono conferiti mediante concorso per titoli ai volontari in servizio temporaneo assunti prima del 30 giugno 1961 e che abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo ».

Il Governo gradirebbe, altresì, la soppressione dell'articolo 2.

In qualità di relatore, ritengo di poter concludere nel senso di discutere il testo sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal Governo, proponendo la soppressione dell'articolo 2.

VESTRI. Io credo che a questo punto spetterebbe al Governo precisare la portata delle modifiche, perché, dopo la riunione in cui furono avanzate queste proposte modificative da parte dell'onorevole Ariosto, io presi contatto con i servizi del Ministero dell'interno ove ho appreso che è stata elaborata una ulteriore, diversa proposta — che rappresenterebbe una base d'incontro — che, per altro, non mi lascia del tutto soddisfatto. Per tanto, mi riservo di sottoporre all'esame della Commissione l'eventualità di altre modifiche al testo del disegno di legge e che, comunque, sono molto diverse dalle proposte iniziali.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In luogo della soppressione tout

court l'articolo 2 potrebbe essere così formulato: « Il servizio continuativo prestato dai vigili volontari continuativi prima dell'inquadramento a ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e del precedente articolo, è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di stipendio ».

PRESIDENTE, *Relatore*. In tal modo rispetto al testo originario nell'articolo 2 del disegno di legge verrebbero soppresse le parole: « o temporanei » e le parole: « del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

VESTRI. Relativamente all'articolo 1 il Governo, con il nuovo testo, propone che la riduzione da due anni ad un anno del servizio temporaneo svolto, per poter partecipare al concorso per titoli, sia limitato solo per coloro che vennero assunti in servizio prima del 30 giugno 1961.

Non mi nascondo che l'indicazione di questa data ha un preciso significato: in quella occasione fu approvata la legge per il riordinamento generale del Corpo ed il passaggio dei corpi provinciali nel Corpo nazionale e, nello stesso tempo, venne disposto l'ampliamento dei ruoli allo scopo di sanare la penosa situazione di migliaia di dipendenti provvisori; ora estendere la possibilità di partecipare al concorso interno, per titoli, ai provvisori assunti dopo quella data potrebbe significare un tentativo di evasione alla norma generale che dispone la sistemazione del personale mediante concorso pubblico, il che potrebbe equivalere, in altre parole, ad una assunzione per chiamata.

Debbo dire che su questo piano, da parte del Governo, si sono presi dei provvedimenti che, forse, traevano la loro giustificazione da alcune esigenze di servizio ma che, secondo me, avrebbero dovuto trovare una più corretta soluzione.

Dopo questa data del 30 giugno 1961, cioè dopo l'entrata in vigore della legge che proponeva l'ampliamento degli organici, la Direzione antincendi ha assunto ancora del personale temporaneo. Mi è stato detto che la Direzione si cura di assumere personale avente un'età tale da consentire agli interessati di partecipare ai concorsi, però, noi tutti sappiamo che la partecipazione ai concorsi da parte di questo personale non dà garanzie sufficienti di una definitiva sistemazione in quanto il numero dei partecipanti sarà notevolmente superiore ai posti messi a concorso, in quanto i posti disponibili sarebbero cinquecento.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

Da quella data a tutt'oggi, sono state fatte molte assunzioni provvisorie. Inoltre, secondo le notizie che avevo avuto, ritenevo che si trattasse di cento, centocinquanta persone, mentre il loro numero è di oltre quattrocento unità e sono previste, nel corso di questo esercizio, ancora altre assunzioni.

Quale sarà la sorte di questo personale che ha svolto servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; che ha partecipato ai corsi della scuola antincendi; che si è fatto una certa esperienza, se detto personale non trova una sistemazione? L'unica prospettiva reale che esiste è quella del licenziamento, perché non credo vi sia l'intenzione di mantenere in vigore il servizio temporaneo dopo l'allargamento delle piante organiche.

Il problema che il Governo si doveva porre, semmai, era quello dell'accelerazione dei tempi per la sistemazione degli organici, invece di ricreare — dopo quella data — proprio quella situazione che si volle eliminare attraverso l'ampliamento degli organici del Corpo dei vigili del fuoco.

Il ragionamento fila su un piano di logica più o meno astratta, per cui in relazione a questa situazione di fatto proporrei uno slittamento in avanti della data proposta dal Governo e, dal 30 giugno 1961, passare al 31 marzo 1962. Dico subito che questa nuova data è stata da me scelta un po' in modo casuale, ma mira alla soluzione definitiva del problema dei temporanei, così come oggi si presenta in concreto.

Bisogna tener conto che centinaia di dipendenti non possono, per difetto di anzianità di servizio, partecipare ai concorsi per titoli e, per difetto dell'età, avendo superato il venticinquesimo anno, non possono partecipare al concorso.

Rimarrebbero fuori centinaia di dipendenti che sono stati assunti secondo un criterio molto discutibile, di cui è responsabile il Governo, che ora propone di ridurre il termine di due anni ad un anno per il personale assunto in servizio anteriormente al 30 giugno 1961.

PRESIDENTE, Relatore. In altre parole, l'onorevole Vestri proporrebbe di modificare la data del 30 giugno 1961, di cui all'articolo 1, portandola al marzo del 1962.

VESTRI. Quanto all'articolo 2, relativamente alla soppressione delle parole: « trattamento di quiescenza e previdenza » non ho osservazioni particolari da fare: sono anche disposto a rinunciarvi.

Il problema più serio riguarda ancora la questione dei temporanei. Anche con questo

articolo 2 la proposta del Governo viene a soddisfare le esigenze, direi, più gravi, perché la situazione era questa: una parte del personale, in servizio da venti o venticinque anni nei corpi provinciali dei vigili del fuoco, è passata nel Corpo nazionale. Al momento dell'inquadramento nel Corpo nazionale percepiva lo stipendio iniziale e conservava il vecchio trattamento economico con assegno non pensionabile, quando, invece, su tutti gli scatti di stipendio maturati aveva già pagato alla cassa previdenziale degli enti locali i contributi per la pensione.

Si sarebbe verificata una sorta d'illecito arricchimento da parte dello Stato.

Questo problema è risolto dalla proposta del Governo, però, quando si elimina la categoria dei temporanei e si mantengono, invece, i temporanei continuativi, si creano delle situazioni complesse ed instabili. È vero che non ci troviamo di fronte a persone che hanno 25 anni di servizio, ma ci troviamo, però, di fronte a persone che sono state assunte fin dal 1953 o 1954 e che, avendo già raggiunto due o tre scatti nello stipendio, verrebbero a perdere ogni vantaggio, particolarmente agli effetti della futura pensione.

La questione dal punto di vista giuridico è diversa rispetto agli altri, in quanto hanno versato i loro contributi non alle casse previdenziali provinciali, bensì all'I.N.P.S.; si tratta, però, di personale che, indipendentemente dal fatto di essere stato assunto di tre mesi in tre mesi o di sei mesi in sei mesi, in verità ha prestato servizio continuativo alle dipendenze dello Stato: come si fa a non prendere in considerazione il fatto che hanno prestato servizio da anni?

Io vorrei sottolineare agli occhi degli onorevoli colleghi questo aspetto: so che in certi casi si è seguito un determinato criterio, come per il personale della Corte dei conti cui, con una legge del 20 dicembre 1961, venne attribuita una specie di anzianità convenzionale, non so bene in seguito a quali esigenze e richieste, ma furono attribuiti però quattro scatti con una anzianità di otto anni. Non si potrebbe cercare di adottare anche per questo personale una formula di tale tipo?

Di questa osservazione io non ne faccio un elemento ostativo, di fondo, all'approvazione della legge; però questi problemi esistono e vorrei che tanto il Governo quanto i colleghi vi riflettessero sopra prima di decidere nel senso proposto dal Governo attuando una soluzione che risolve molti casi di quelli da me rilevati ma ne lascia anche scoperti

altri sulla cui legittimità non mi sembra vi siano dubbi.

PRESIDENTE, Relatore. Ella, onorevole Vestri, sull'articolo 1 non sarebbe disposto eventualmente a non insistere lasciando la data del 30 giugno 1961?

Mi pare che, cambiando questa data, si avrebbe anche una modifica di quella che è l'economia della legge. Mentre per l'articolo 2 esprimerei parere favorevole, in quanto vi è un fondamento etico sociale, perché se il servizio è stato prestato, questo deve essere valutato, io riterrei che il periodo di lavoro temporaneo sia una qualifica da tener presente e, come relatore, esprimerei parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 1 e, se ella non insistesse, pregherei l'onorevole Sottosegretario di non insistere, a sua volta, per quanto concerne l'articolo 2.

ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Le osservazioni dell'onorevole Vestri e quelle susseguenti osservazioni del Presidente hanno indubbiamente un fondamento. Devo, per altro, far presente che il testo originale del disegno di legge è stato così emendato per le perplessità manifestate dal Ministero del tesoro. Così com'è, la legge può avere il relativo corso favorevole perché la spesa prevista trova la copertura nell'ambito dello stesso bilancio del Ministero dell'interno. Se noi la modifichiamo, allora, devo chiedere un rinvio perché l'ulteriore copertura deve essere autorizzata o reperita nell'ambito del bilancio del Ministero dell'interno o deve essere chiesta la nuova copertura al tesoro.

PRESIDENTE, Relatore. Desidero ricordare che il parere dato dalla Commissione Bilancio è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il servizio continuativo già prestato non venga computato ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza per non contraddire le più generali norme vigenti in tema di computo e riscatto dei servizi fuori ruolo prestati dai dipendenti pubblici ».

Quindi, sostanzialmente, vi è la presunzione che vi sia nell'ambito del bilancio stesso la relativa copertura; è vero che ne consegue un onere in quanto ci riferiamo ai trattamenti e agli scatti biennali ed a quelli di quiescenza, ma è presunto che questo onere ricada sul bilancio del Ministero dell'interno e, quindi, non dovrebbero sorgere questioni di copertura.

VESTRI. Questo era previsto nella mia proposta. La Commissione Bilancio non ha

fatto osservazioni relativamente alla copertura, ma ne ha fatte solo per il trattamento di quiescenza e previdenza per motivi di carattere generale e non di copertura.

PRESIDENTE, Relatore. Giacché il parere è favorevole, si presume che il carico finanziario della legge sia contenuto nello stesso bilancio del Ministero dell'interno.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I posti di vigile permanente, rimasti disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo l'inquadramento dei vigili volontari in servizio continuativo o temporaneo, effettuato ai sensi dell'articolo 92 della legge stessa, sono conferiti ai volontari in servizio temporaneo da almeno 1 anno, mediante concorso per titoli ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

A92. 1

I posti di vigile permanente, rimasti disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo l'inquadramento dei vigili volontari in servizio continuativo o temporaneo, effettuato ai sensi dell'articolo 92 della legge stessa, sono conferiti mediante concorso per titoli, ai volontari in servizio temporaneo, assunti prima del 30 giugno 1961 e che abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo sostitutivo del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il servizio continuativo prestato dai vigili volontari continuativi o temporanei prima dell'inquadramento a ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e del precedente articolo, è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di stipendio, del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

La V Commissione Bilancio suggerisce di sopprimere le parole: « del trattamento di quiescenza e di previdenza ». Il Governo accetta questo emendamento. Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della approvazione dell'emendamento proposto dalla V Commissione, rimane così formulato:

ART. 2.

« Il servizio continuativo prestato dai vigili volontari continuativi o temporanei prima dell'inquadramento a ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e del precedente articolo, è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di stipendio ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

LAJOLO. Stamane, secondo quanto convenuto, si doveva deliberare in questa Commissione sullo stralcio per gli enti lirici, la cui votazione era stata rinviata in attesa che venisse definito l'accordo con la R.A.I.-TV. e, così, con l'aumento del canone da versarsi allo Stato si sarebbe garantita la copertura di 2 miliardi di lire.

Dopo che il Ministro Folchi è venuto qui, in Commissione e dopo che vi era la concordanza anche dei dicasteri finanziari sulla copertura anche dei 2 miliardi, noi sappiamo, invece, che questa copertura non esiste.

È deplorabile questo atteggiamento dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento e della Commissione, in quanto si è fatto discutere dalla Commissione per settimane un disegno di legge con la certezza di una copertura, che viene smentita all'ultimo momento.

Questo non depone a favore del Governo di centro-sinistra di cui è qui presente un rappresentante. Noi eleviamo la nostra protesta perché non è questo il modo di agire nei confronti del Parlamento e ci auguriamo che, al più presto, ci sia fornito un chiarimento in merito.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate e del disegno di legge approvato nella seduta del 14 novembre.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

SERVELLO ed altri: « Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo nazionale vigili

del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturato una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra » (*Urgenza*) (3553):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

sul disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di 300 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica per far fronte alle maggiori spese incontrate nella esecuzione del censimento generale dell'agricoltura » (4200):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e sulla proposta di legge:

VESTRI ed altri: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4090):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Gagliardi, Golinelli, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Pirastu, Riccio, Scalfaro, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO